



# COMUNE DI MISTERBIANCO

Città Metropolitana di Catania

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 35 del 03/08/2017

**OGGETTO:** Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

l'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di agosto alle ore 19,30 e ss., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione **X** ordinaria - **O** urgente - **O** di autoconvocazione con seduta pubblica di **O** inizio - prosecuzione - **O** autoconvocazione, regolarmente partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.R.EE.LL.

Risultano presenti i sotto elencati Consiglieri:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
1	CORSARO GIUSEPPE M.	P		13	RAPISARDA ANDREA	P	
2	MARCHESE MATTEO	P		14	PESTONI AGATA	P	
3	TENERELLO MICHELE	P		15	FALA' NATALE		A
4	LA SPINA ANDREA	P		16	SCALETTA SALVATORE		A
5	ABBADESSA ALFIA		A	17	MARINO VENERANDO	P	
6	ARENA ANTONINO		A	18	CEGLIE LORENZO	P	
7	VITRANO CRISTIAN S.	P		19	VITTORIO GIUSEPPA	P	
8	ADORNETTO SALVATORE	P		20	DI STEFANO GIUSEPPE	P	
9	FURIA GAETANO	P		21	SANTONOCITO NUNZIO	P	
10	ZANGHI' ROSA		A	22	CONSOLI VITTORIA	P	
11	ARENA FABIO	P		23	CARUSO DOMENICO	P	
12	LUPO FEDERICO	P		24	PUGLISI VALENTINA	P	
Assegnati N. 24 in carica N.24				Assenti N. 05 presenti N. 19			

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza la **Sig.ra Pestoni Agata** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**.

Risulta consigliere anziano il Sig. **Marchese Matteo**

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 186 dell'O. A. EE.LL. R. S., dell'art. 97, comma 4, lettera a) del T.U. L. O. EE.LL. approvato con Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267 e del vigente Statuto comunale, il **Vice Segretario Generale del Comune dott. Giuseppe Piana**

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, dell'O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: **Rapisarda A., Falà N. e Corsaro G.M.**

Come da avviso di convocazione consiliare prot. n° 40133 del 25 luglio 2017, alle ore 19:30 di giorno 3 agosto 2017, nella seduta di prosecuzione, la presidente del Consiglio comunale, consigliere Agata Pestoni, procede all'appello nominale ed accerta che sono presenti i seguenti n° 19 consiglieri: Corsaro G.M., Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Vitrano C.S., Adornetto S., Furia G., Arena F., Lupo F., Rapisarda A., Pestoni A., Marino V., Ceglie L., Vittorio G., Di Stefano G., Santonocito N., Consoli V., Caruso D. e Puglisi V. La presidente dichiara, pertanto, aperta la seduta, sono presenti in aula, tra i banchi della presidenza, gli assessori Caterina Caruso e Aldo Giuseppe Parrinello, il funzionario IV Settore dott. Mario Coco ed il presidente del Collegio dei Revisori dott. Leonardo Torrisi, oltre che il vice segretario generale, dott. Giuseppe Piana, e l'assistente amministrativo, sig. Filippo Santagati, con funzioni ausiliarie di verbalizzazione e registrazione audio-video.

Il consigliere Lupo: "Approfitta di questo momento per fare gli auguri ad un amico, un compagno ex assessore Santo Mancuso, per un intervento che subirà domani. In molti si sono mobilitati per donare sangue, la cui carenza, purtroppo, ha ritardato l'intervento di qualche giorno. A tal proposito, visto che ho incontrato diverse associazioni socio assistenziali, tra cui la Fratres, mi veniva anche di cuore poter sottolineare il fatto quanto la donazione sia un atto assolutamente importante, dovuto e bello, che esula dagli interessi personali, coinvolgendo, come in questo caso, tutti. Tanti di noi siano stati a donare, perché ci sentiamo effettivamente legati a Santo".

Alle ore 20:45 entra il consigliere Falà N. Consiglieri presenti n. 20.

Il consigliere Corsaro: "Ci associamo agli in bocca al lupo per Santo Mancuso, come gruppo abbiamo mandato un messaggio all'amico Santo, perché al di là degli schieramenti, davanti a queste cose non si conosce né colore politico e né altro. Si deve stare tutti insieme a sostenere una persona, che, comunque, rappresenta tanto ed è un punto di riferimento per l'intera cittadina".

Il consigliere Di Stefano: "Mi unisco agli auguri per Santo Mancuso e, prima di iniziare i lavori, vorrei fare una dichiarazione a nome del mio gruppo: noi stasera abbiamo deciso di non percepire il gettone di presenza, ovviamente sappiamo già che alla mia collega la cosa non la toccherà, perché ha già presenziato nel pomeriggio a due Commissioni consiliari, per cui sono solo io che rinuncerò, simbolicamente anche per tutti e due".

La presidente provvede alla nomina, quali scrutatori, dei consiglieri Rapisarda A., Falà N. e Corsaro G.M. Prima di iniziare i lavori, tiene a fare gli auguri alla nostra collega, consigliera Consoli Vittoria, perché oggi è il suo compleanno.

La consigliere Consoli: "Con l'occasione, oltre a ringraziare presidente e colleghi

consiglieri, che, oggi, hanno avuto modo di farmi gli auguri in ben due commissioni, faccio presente che anch'io ho presenziato a due commissioni, e, stasera, sono presente anche in Consiglio, gettone che, per stasera, non mi verrà pagato, senza, però, pronunciarsi nel senso di dover rinunciare pubblicamente ad alcun gettone".

La presidente passa alla trattazione del 2° punto all'O.d.G. riguardante la proposta consiliare n. 2113 del 24/07/2017: "Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti", dando lettura della proposta.

L'assessore Caruso: "Volevo solo specificare cosa ci si sta accingendo ad approvare. L'art. 11 del D.L. 50/2017 è un articolo in continuità con l'art. 6 del D.L. 193/2016, che ha introdotto la definizione agevolata delle liti pendenti innanzi alle commissioni tributarie, ovvero di tutti quei ricorsi, che, alla data dell'entrata in vigore di tale decreto, ovvero il 24 aprile del 2017, non siano stati conclusi con una sentenza passata in giudicato. All'interno della normativa, è stata data, poi, la possibilità di estendere tale agevolazione ai ricorsi fatti da parte del Comune, a condizione che questo regolamento fosse stato attivato entro il 31 luglio 2017. Questa agevolazione consiste nel chiudere tutti i ricorsi, pendenti davanti alle commissioni tributarie, pagando le somme dovute al netto delle sanzioni ed interessi di mora. L'agevolazione comporta una riduzione dei carichi pendenti e, inoltre, vi è una previsione di aumento degli incassi. L'approvazione di questo regolamento è in continuazione con la rottamazione delle cartelle esattoriali approvato dal passato Consiglio comunale e, con esso, l'Amministrazione intende dare una possibilità in più alle famiglie in difficoltà, senza, tuttavia, volersi distogliere dalla lotta all'evasione fiscale".

Il dott. Coco: "C'è poco da aggiungere rispetto a quanto detto dall'assessore Caruso. Pochi sono gli aspetti che si potevano migliorare, in quanto si tratta di procedimenti, come quello della rottamazione delle ingiunzioni fiscali, dove la norma nazionale direttamente guida alla redazione del regolamento. Anche qui, come visto in VI commissione, erano pochi gli spazi che si potevano migliorare e, in particolare, quelli legati ai pagamenti rateali. Innanzitutto, c'è una rateizzazione, esclusa per le definizioni fino a € 2.000,00, superati i quali è previsto espressamente il pagamento in tre tranches, una entro il 30 settembre, necessaria per poter aderire, unitamente alla presentazione dell'apposita istanza, pari al 40% del totale definito ed il restante 60% in due tranches, una del 40% e una del 20% a scadenza successiva. L'unica parte che si poteva migliorare era quella della rimanente 60%, che, così come è stato fatto nel precedente Regolamento, è stato disciplinato attraverso un piano di rateizzazione massimo di 12 rate. Del resto, si tratta di una serie di termini, che intervengono in termini tecnici più sulle procedure processuali, che non sulla procedura in sé. È questo un regolamento abbastanza semplice, che, comunque, è molto più ampio rispetto a quello precedente, mi riferisco a quello deliberato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 13 del 29 marzo scorso, dato che quello abbracciava soltanto le

ingiunzioni fiscali notificate entro il mese e, quindi, in continuità con la rottamazione delle cartelle, quella statale di Equitalia per intenderci, mentre questo, invece, abbraccia i ricorsi, proposti entro il 24/4/2017 e non definiti, avverso qualunque atto, per cui, in qualche modo, non solo riapre i termini, ma amplia il novero degli atti che rientrano nella definizione”.

Il consigliere Santonocito, presidente della VI Commissione: “Abbiamo sentito sia la parte politica nella qualità dell'Assessore, sia la parte tecnica nella qualità del dott. Coco, a questo punto, io credo che il mio compito è quello di sintetizzare al massimo il regolamento e di renderlo comprensibile. Questo Regolamento comprende non solo le controversie tributarie, ma, così come diceva il dott. Coco, è molto più vasto e vi sono state apportate modifiche soprattutto nei pagamenti. Il suo scopo è quello di fare cassa per il Comune e di diminuire il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. Quindi, ci rendiamo conto, tutto sommato, che è un atto di indirizzo, per cui poco possiamo incidere noi. A tal proposito, a nome di tutta la VI Commissione, volevo chiedere alla presidenza di attivarsi al fine di poter fare dei manifesti, oltre che a pubblicizzarlo su tutti i canali web, per informare al massimo la cittadinanza dell'adozione dell'atto”.

La presidente procede, quindi, alla lettura dell'art. 1 del regolamento proposto:

**“REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI**

**Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 11, comma 1-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, disciplina la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, di cui è parte il Comune di Misterbianco.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Responsabile del procedimento» si intende il Dirigente del 4° Settore Funzionale “Entrate Tributarie Locali”.

La presidente, in assenza di interventi in proposito, pone a votazione, per appello nominale, l'art. 1 del regolamento, il quale ottiene n° 20 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Vitrano C.S., Adornetto S., Furia G., Arena F., Lupo F., Rapisarda A., Pestoni A., Falà N., Marino V., Ceglie L., Vittorio G., Di Stefano G., Santonocito N., Consoli V., Caruso D. e Puglisi V.). A chiusura della votazione, la presidente dichiara approvato l'art. 1 del regolamento.

La presidente procede alla lettura dell'art. 2 del regolamento proposto:

**“Art. 2 - Oggetto della definizione agevolata e importi dovuti**

1. Sono definibili le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso

introduttivo sia stato notificato al Comune di Misterbianco entro il 24 aprile 2017 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:

- a) il tributo, gli interessi e le spese di notifica indicati nell'atto impugnato;
- b) gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, pari al quattro per cento, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica della cartella di pagamento impugnata; nel caso di impugnazione di ingiunzione fiscale emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, gli interessi sono dovuti, per il medesimo periodo, nella misura del tasso d'interesse legale maggiorato di tre punti percentuali.

3. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

4. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 01 dicembre 2016, n. 225, nonché quelli dovuti per effetto della definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali, di cui al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29 marzo 2017.

5. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

6. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente".

La presidente, in assenza di interventi in proposito, pone a votazione, per appello nominale, l'art. 2 del regolamento, il quale ottiene n° 20 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Vitrano C.S., Adornetto S., Furia G., Arena F., Lupo F., Rapisarda A., Pestoni A., Falà N., Marino V., Ceglie L., Vittorio G., Di Stefano G., Santonocito N., Consoli V., Caruso D. e Puglisi V.). A chiusura della votazione, la presidente dichiara approvato l'art. 2 del regolamento.

La presidente procede alla lettura dell'art. 3 del regolamento proposto:

**"Art. 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta, entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma, una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
2. L'istanza, da redigersi sull'apposito modello (vedasi allegato 1) reso disponibile sul sito internet istituzionale nel termine di dieci giorni dall'approvazione del presente regolamento, è notificata al responsabile del procedimento a mezzo raccomandata A/R, tramite posta elettronica certificata (PEC) o consegnata a mani".

La presidente, in assenza di interventi in proposito, pone a votazione, per appello nominale, l'art. 3 del regolamento, il quale ottiene n° 20 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Vitrano C.S., Adornetto S., Furia G., Arena F., Lupo F., Rapisarda A., Pestoni A., Falà N., Marino V., Ceglie L., Vittorio G., Di Stefano G., Santonocito N., Consoli V., Caruso D. e Puglisi V.). A chiusura della votazione, la presidente dichiara approvato l'art. 3 del regolamento.

Il vice segretario generale, dott. Piana, procede alla lettura dell'art. 4 del regolamento proposto:

**"Art. 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di definizione agevolata**

1. Il Responsabile del procedimento comunica, con atto motivato, l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa.
2. L'eventuale diniego della definizione va notificato con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
3. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo".

La presidente, in assenza di ulteriori interventi in proposito, pone a votazione l'art. 4 del regolamento proposto, il quale viene approvato con la stessa votazione dell'art. precedente, ovvero con n° 20 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Vitrano C.S., Adornetto S., Furia G., Arena F., Lupo F., Rapisarda A., Pestoni A., Falà N., Marino V., Ceglie L., Vittorio G., Di Stefano G., Santonocito N., Consoli V., Caruso D. e Puglisi V.).

Il vice segretario comunale procede alla lettura dell'art. 5 del regolamento proposto:

**"Art. 5 - Perfezionamento della definizione agevolata e modalità di pagamento**

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 30 settembre 2017 degli importi dovuti, secondo quanto disciplinato dal presente articolo.

2. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti, ai sensi del precedente articolo 2, non superano duemila euro. Per gli importi superiori a duemila euro, il pagamento è effettuato come di seguito specificato:

- a) il 40 per cento degli importi dovuti deve essere versato entro il 30 settembre 2017;
  - b) il restante 60 per cento degli importi dovuti è rateizzabile fino a dodici rate mensili, con la prima rata da versare entro il 30 novembre 2017 e ultima rata entro e non oltre il 31 ottobre 2018. In tale ipotesi, si applicano gli interessi di rateazione nella misura del saggio legale maggiorato di tre punti percentuali.
4. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.
5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in caso di mancato pagamento di somme rateizzate".

La presidente, in assenza di ulteriori interventi in proposito, pone a votazione l'art. 5 del regolamento proposto, il quale viene approvato con la stessa votazione dell'art. precedente, ovvero con n° 20 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Vitrano C.S., Adornetto S., Furia G., Arena F., Lupo F., Rapisarda A., Pestoni A., Falà N., Marino V., Ceglie L., Vittorio G., Di Stefano G., Santonocito N., Consoli V., Caruso D. e Puglisi V.).

Il vice segretario comunale procede alla lettura dell'art. 6 del regolamento proposto:

**"Art. 6 - Sospensione dei termini processuali**

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni di cui al presente regolamento. In tal caso, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
2. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017".

La presidente, in assenza di ulteriori interventi in proposito, pone a votazione l'art. 6 del regolamento proposto, il quale viene approvato con la stessa votazione dell'art. precedente, ovvero con n° 20 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Vitrano C.S., Adornetto S., Furia G., Arena F., Lupo F., Rapisarda A., Pestoni A., Falà N., Marino V., Ceglie L., Vittorio G., Di Stefano G., Santonocito N., Consoli V., Caruso D. e Puglisi V.).

Il vice segretario comunale procede alla lettura dell'art. 7 del regolamento proposto:

**"Art. 7 - Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente regolamento, adottato entro il termine fissato dall'art. 11, comma 1-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.
2. Il Comune, entro dieci giorni dall'approvazione, dà notizia dell'adozione del presente regolamento e mette a disposizione la relativa modulistica mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale.
3. Per quanto non regolamentato, restano applicabili le disposizioni di cui all'art. 11, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96".

La presidente, in assenza di ulteriori interventi in proposito, pone a votazione l'art. 7 del regolamento proposto, il quale viene approvato con la stessa votazione dell'art. precedente, ovvero con n° 20 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Vitrano C.S., Adornetto S., Furia G., Arena F., Lupo F., Rapisarda A., Pestoni A., Falà N., Marino V., Ceglie L., Vittorio G., Di Stefano G., Santonocito N., Consoli V., Caruso D. e Puglisi V.).

Non essendoci ulteriori interventi, la presidente pone a votazione, per appello nominale, la proposta di deliberazione, con annesso Regolamento, composto da n° 7 articoli e n. 1 Allegato (consistente nel modello di "istanza di adesione alla definizione agevolata di lite fiscale pendente"), la quale viene approvata con la stessa votazione dell'art. precedente, ovvero con n° 20 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Vitrano C.S., Adornetto S., Furia G., Arena F., Lupo F., Rapisarda A., Pestoni A., Falà N., Marino V., Ceglie L., Vittorio G., Di Stefano G., Santonocito N., Consoli V., Caruso D. e Puglisi V.).

La presidente, a questo punto, sottopone a votazione la dichiarazione relativa all'immediata esecutività della deliberazione, la quale viene approvata con il medesimo esito della votazione precedente, ovvero n° 20 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Vitrano C.S., Adornetto S., Furia G., Arena F., Lupo F., Rapisarda A., Pestoni A., Falà N., Marino V., Ceglie L., Vittorio G., Di Stefano G., Santonocito N., Consoli V., Caruso D. e Puglisi V.).

Quanto sopra integralmente richiamato,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Sentiti i superiori interventi;
- Visto l'esito delle votazioni;

- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
- Richiamata la proposta di deliberazione di C.C. n° 2113 del 24/07/2017 concernente: "Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti";

## **DELIBERA**

Approvare l'allegata proposta di deliberazione di Consiglio comunale n° 2113 del 24 luglio 2017 concernente: "Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti", con annesso testo regolamentare, composto da n° 7 articoli e da un allegato - All. 1 "Istanza di adesione alla definizione agevolata di lite fiscale pendente".

Successivamente, con separata votazione

## **DELIBERA**

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



# COMUNE DI MISTERBIANCO

Città Metropolitana di Catania

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DI CONSIGLIO COMUNALE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C.

DA SOTTOPORRE ALL'ORGANO DELIBERANTE

N. 2113 DEL 24 LUG. 2017

SETTORE: IV

SERVIZIO: TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE  
TRIButarie PENDENTI.

DATA 24 LUG. 2017

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente IV Settore Funzionale  
Ente Tributarie Ecate

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Su proposta della Giunta Comunale;

Visto l'art.11 del D.L. 24/04/2017, n.50, convertito con L. 21/06/2017, n.96 che disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie e, in particolare, i commi 1 e 1-bis, che testualmente recitano:

«1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

1-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente»;

Atteso che la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti completa l'effetto definitorio delle controversie interessate anche dalla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, di cui all'art.6 del D.L. 22/10/2016, n.193, convertito con L. 01/12/2016, n.225, nonché dalla definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali, introdotta dal successivo art.6-ter, contribuendo a ridurre il contenzioso pendente in tutti i gradi di giudizio, ivi compresa la Cassazione, con una possibile accelerazione dei tempi di trattazione delle residuali controversie relative ai tributi locali e, soprattutto, di incasso dei relativi residui attivi, con effetti benefici sul bilancio comunale e sui flussi di cassa;

Considerato che il Consiglio Comunale, con deliberazione n.13 del 29/03/2017, ha approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni fiscali, ai sensi dell'art.6-ter del D.L. 22/10/2016, n.193, convertito con L. 01/12/2016, n.225, e che l'approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie di cui è parte l'Ente ne costituisce logico corollario, così come previsto dal legislatore nazionale con riferimento alle controversie di cui è parte l'Agenzia delle Entrate;

Richiamata la nota prot. n.9510 del 20/02/2017, allegata alla predetta deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 29/03/2017, recante la relazione tecnica illustrativa e parere attestante la correttezza tecnica e amministrativa della bozza di regolamento, e *ritenuto di esprimere parere favorevole*, atteso che gli effetti finanziari della presente bozza di regolamento, sulla base dei dati sul contenzioso pendente, in atti d'ufficio, sono limitati ad una previsione pari a circa il 10% delle somme ivi previste;

Visto l'art.52 del D.Lgs. 15/12/1997, n.446, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni per le entrate di propria competenza;

Vista l'allegata bozza di Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, predisposto ai sensi l'art.11, comma 1-bis, del D.L. 24/04/2017, n.50, convertito con L. 21/06/2017, n.96, composto da n.7 (sette) articoli e n.1 (uno) allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che la succitata norma consente agli Enti locali di esercitare la potestà regolamentare entro il 31 agosto 2017, conferendo, pertanto, efficacia immediata ai regolamenti approvati entro tale termine;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.4033 del 28/02/2014, in ordine alle modalità di pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie comunali, e considerato, pertanto, che la trasmissione telematica del presente atto mediante inserimento nel "Portale del federalismo fiscale" costituisce, a tutti gli effetti, adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n.446, e dell'art.13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06/12/2011, n.201, convertito, con modificazioni, in L. 22/12/2011, n.214 e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC;

Visto l'art.239, comma 1, lett. b), num. 7), del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, in ordine alla necessità di acquisire il parere preventivo dei revisori sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267, la L.R. 23/12/2000, n.30 e l'O.R.EE.LL., e loro successive modifiche ed integrazioni;

## PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente trascritte riportate:

- di approvare il Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, predisposto ai sensi l'art.11, comma 1-bis, del D.L. 24/04/2017, n.50, convertito con L. 21/06/2017, n.96, composto da n.7 (sette) articoli e n.1 (uno) allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata, a cura del responsabile del procedimento, mediante inserimento nel "Portale del federalismo fiscale", in adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n.446, e dell'art.13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06/12/2011, n.201, convertito, con modificazioni, in L. 22/12/2011, n.214, non essendo, pertanto, più prevista la spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC, come meglio specificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. n.4033 del 28/02/2014;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- di dare atto che, dalla data di esecutività della presente deliberazione e fino al 30 settembre 2017, sono sospesi i termini di impugnativa delle sentenze, sia per il Comune che per il contribuente;
- di dare mandato al Responsabile del procedimento di procedere, entro dieci giorni dall'adozione del presente regolamento, a predisporre idonea informativa ai contribuenti, ed alla pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale del regolamento, unitamente alla relativa modulistica.

**PARERE ATTESTANTE LA CORRETTEZZA TECNICA E AMMINISTRATIVA:**  
(artt. 1, c.1, l.1 LR. n. 48/91 e 12 LR. n. 30/00 - art.147 bis D.Lgs. n.267/00)

**FAVOREVOLE**

Data **24 LUG. 2017**

IL CAPO SETTORE:

*Il Dirigente IV Settore Finanziarie  
Ente/Tribute Locali  
Dott. Mario Coco*

Trasmessa alla Ragioneria il

L'Ufficio Proponente:

Ragioneria Generale, per ricevuta

**PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI**  
(artt. 1, c.1, l.1 LR. n. 48/91 e 12 LR. n. 30/00 - art.147 bis D.Lgs. n.267/00)

**FAVOREVOLE**

Data **24/07/2017**

**IL RAGIONIERE GENERALE**  
(Dott.ssa *Rosaria Di Muro*)

Li \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

L'impiegato addetto alla ricezione \_\_\_\_\_

**PRENOTAZ. IMPEGNO DI SPESA (ART. 183 c. 3 T.U. LL. O. EE. LL)**

Somma da impegnare con la presente proposta £ \_\_\_\_\_

Preimpegno provvisorio al Fondo di Pertinenza:

Cap. \_\_\_\_\_ N. Imp. \_\_\_\_\_ Imp. \_\_\_\_\_ Bil./Res. \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_ N. Imp. \_\_\_\_\_ Imp. \_\_\_\_\_ Bil./Res. \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_ N. Imp. \_\_\_\_\_ Imp. \_\_\_\_\_ Bil./Res. \_\_\_\_\_

L'ISTRUTTORE ADDETTO

**ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

(art. 55 c. 5 L. n.142/90 recepito dalla LR. n. 48/91  
e art. 6 L. n.127/97 recepito dalla LR. n.23/98)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
**IL RAGIONIERE GENERALE**  
(Dott.ssa *Rosaria Di Muro*)

Trasmessa all'Ufficio deliberazioni per la registrazione il **24/07/2017**

**UFFICIO DELIBERAZIONI**

**Estremi atto deliberativo adottato**

seduta \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_

Proposta n° \_\_\_\_\_

L'impiegato addetto \_\_\_\_\_

**L'Ufficio Affari Consiliari**

Esaminata e deliberata nella seduta di Consiglio comunale del \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_ e segg. n° \_\_\_\_\_  
presidente \_\_\_\_\_ Scrutatori \_\_\_\_\_

Consiglieri Assenti \_\_\_\_\_  
Data: Ordinaria o  Urgente o  Autoconvocazione

Sessione:  Inizio o  Prosecuzione o  Autoconvocazione

**SEGRETARIA GENERALE**  
Note:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

L'impiegato addetto \_\_\_\_\_

# COMUNE DI MISTERBIANCO

*Città Metropolitana di Catania*

Cod. Fisc. 80006270872 - Part. IVA 01813440870



## REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

ai sensi dell'art.11, D.L. 24/04/2017, n.50 convertito, con modificazioni, nella L. 21/06/2017, n.96

Approvato con Deliberazione di C.C. n.35 del 03 agosto 2017

### **INDICE**

Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>pag. 2</i>
Art. 2	<i>Oggetto della definizione agevolata e importi dovuti</i>	<i>pag. 2</i>
Art. 3	<i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	<i>pag. 3</i>
Art. 4	<i>Comunicazione dell'esito dell'istanza di definizione agevolata</i>	<i>pag. 3</i>
Art. 5	<i>Perfezionamento della definizione agevolata e modalità di pagamento</i>	<i>pag. 3</i>
Art. 6	<i>Sospensione dei termini processuali</i>	<i>pag. 4</i>
Art. 7	<i>Disposizioni finali e transitorie</i>	<i>pag. 4</i>

### **ALLEGATO**

*1) Istanza di adesione alla definizione agevolata di lite fiscale pendente*

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 11, comma 1-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, disciplina la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, di cui è parte il Comune di Misterbianco.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Responsabile del procedimento» si intende il Dirigente del 4° Settore Funzionale "Entrate Tributarie Locali".

## **Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata e importi dovuti**

1. Sono definibili le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune di Misterbianco **entro il 24 aprile 2017** e per le quali, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:
  - a) il tributo, gli interessi e le spese di notifica indicati nell'atto impugnato;
  - b) gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, pari al quattro per cento, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica della cartella di pagamento impugnata; nel caso di impugnazione di ingiunzione fiscale emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, gli interessi sono dovuti, per il medesimo periodo, nella misura del tasso d'interesse legale maggiorato di tre punti percentuali.
3. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
4. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 01 dicembre 2016, n. 225, nonché quelli dovuti per effetto della definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali, di cui al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29 marzo 2017.
5. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

6. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

### **Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta, **entro il 30 settembre 2017**, per ciascuna controversia autonoma, una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

2. L'istanza, da redigersi sull'apposito modello (vedasi allegato 1) reso disponibile sul sito internet istituzionale nel termine di dieci giorni dall'approvazione del presente regolamento, è notificata al responsabile del procedimento a mezzo raccomandata A/R, tramite posta elettronica certificata (PEC) o consegnata a mani.

### **Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di definizione agevolata**

1. Il Responsabile del procedimento comunica, con atto motivato, l'accoglimento o il rigetto dell'istanza **entro sessanta giorni** dal ricevimento della stessa.

2. L'eventuale diniego della definizione va notificato con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

3. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

### **Articolo 5 - Perfezionamento della definizione agevolata e modalità di pagamento**

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento **entro il 30 settembre 2017** degli importi dovuti, secondo quanto disciplinato dal presente articolo.

2. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti, ai sensi del precedente articolo 2, non superano duemila euro. Per gli importi superiori a duemila euro, il pagamento è effettuato come di seguito specificato:

a) il 40 per cento degli importi dovuti deve essere versato **entro il 30 settembre 2017**;

b) il restante 60 per cento degli importi dovuti è rateizzabile fino a dodici rate mensili, con la **prima rata da versare entro il 30 novembre 2017** e ultima rata **entro e non oltre il 31 ottobre 2018**.

In tale ipotesi, si applicano gli interessi di rateazione nella misura del saggio legale maggiorato di tre punti percentuali.

4. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.

5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in caso di mancato pagamento di somme rateizzate.

#### **Articolo 6 - *Sospensione dei termini processuali***

1. Le controversie definibili **non sono sospese**, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni di cui al presente regolamento. In tal caso, il processo è sospeso **fino al 10 ottobre 2017**. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso **fino al 31 dicembre 2018**.

2. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo **fino al 30 settembre 2017**.

#### **Articolo 7 - *Disposizioni finali e transitorie***

1. Il presente regolamento, adottato entro il termine fissato dall'art. 11, comma 1-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

2. Il Comune, entro dieci giorni dall'approvazione, dà notizia dell'adozione del presente regolamento e mette a disposizione la relativa modulistica mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale.

3. Per quanto non regolamentato, restano applicabili le disposizioni di cui all'art. 11, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96.

#### **Allegato 1**

*Istanza di adesione alla definizione agevolata di lite fiscale pendente*



Prot. n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

Al Comune di Misterbianco  
4° Settore Funzionale "Entrate Tributarie Locali" - Servizio Tributi  
Via A. Gramsci n. 2  
95045 - Misterbianco (CT)  
PEC istituzionale: [protocollo@pec.misterbianco.gov.it](mailto:protocollo@pec.misterbianco.gov.it)  
PEC di struttura: [tributi.misterbianco@anutel.it](mailto:tributi.misterbianco@anutel.it)

## ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI LITE FISCALE PENDENTE

(Art. 11, comma 1-bis, del D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017)  
ai sensi dell'art. 3 del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 03 agosto 2017

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) codice fiscale \_\_\_\_\_

in proprio (per persone fisiche);

in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:

Comune \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_)

Indirizzo \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

presso (indicare eventuale domiciliatario) \_\_\_\_\_

**OPPURE**

alla casella PEC \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che il Comune di Misterbianco non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

### DICHIARA

di volersi avvalere della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** per la **seguinte controversia tributaria** rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 1, comma 1-bis, del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017, **il cui ricorso risulta notificato entro il 24 aprile 2017** e per la quale, alla data di presentazione della presente domanda, **il processo non risulta concluso con pronuncia definitiva:**

**[compilazione obbligatoria di tutti i campi]**

Organo Giurisdizionale		Sede	
Tipo atto impugnato/anno d'imposta		Estremi atto impugnato	
Data notifica ricorso in 1° grado, dell'appello o ricorso per Cassazione		Estremi del ricorso (Registro generale/numero ricevuta)	
Valore della lite (1)	Importo dovuto (2)	Importo versato per la definizione (3)	Data di versamento

(1) Il valore della lite è dato dall'importo del tributo oggetto di contestazione in 1° grado, al netto di interessi, indennità di mora e sanzioni collegate al tributo. Nel caso in cui la lite si riferisca a sanzioni non collegate al tributo, il valore della lite è dato dalle sanzioni stesse.

(2) Indicare l'importo dovuto per la definizione (vedasi art. 2 del Regolamento comunale in oggetto).

(3) È pari all'intero importo dovuto (punto 2), se questo non supera duemila euro, ovvero al quaranta per cento dell'importo dovuto, nel caso di importi superiori: in ogni caso, il pagamento deve essere effettuato, pena il mancato perfezionamento della definizione, entro il 30 settembre 2017. Il Servizio Tributi è disponibile per la verifica degli importi dovuti.

## DICHIARA ALTRESÌ

- di voler adempiere al pagamento dell'importo residuo dovuto a titolo di definizione agevolata (solo per importi complessivamente dovuti superiori a duemila euro) della suindicata controversia tributaria con le seguenti modalità (indicare il numero di rate):

N. \_\_\_\_ RATE DI PARI IMPORTO (fino ad un massimo di 12): scadenze di pagamento mensili, con prima rata da versare entro il 30 novembre 2017 e ultima rata da versare entro e non oltre il 31 ottobre 2018

- di essere consapevole che, in caso di mancato pagamento dell'importo dovuto, in unica soluzione o alle prescritte scadenze, si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1° ottobre 2017, gli interessi nella misura del tasso legale maggiorato di tre punti percentuali. In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti.

## DICHIARA INFINE

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi)

di essere tutore/ titolare/rappresentante legale/curatore della persona/ditta/società/ente/associazione

sopra indicata (barrare solo in caso di dichiarazione da parte di tutore, ditta, società, ente o associazione).

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6-ter del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e di accettarne i contenuti.

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

N.B. Allegare copia del documento di identità. Nell'ipotesi di presentazione, anche tramite PEC, da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro "DELEGA ALLA PRESENTAZIONE".

### DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

*(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione, anche tramite e-mail/PEC, da parte di un soggetto diverso dal richiedente)*

Il/La sottoscritto/a

in proprio (per persone fisiche);

in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della

a consegnare la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;

a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;

a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla presente dichiarazione di adesione

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma del delegante \_\_\_\_\_

***N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato***

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma ai sensi dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con L.R. 15.03.1963 n° 16.

**Il Presidente del C.C.**

F.to Pestoni Agata

**Il Vice Segretario Comunale**

F.to dott. Giuseppe Piana

**Il Consigliere Anziano**

F.to Marchese Matteo

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore Comunale attesta, ai sensi dell'art. 11, comma 1°, della L.R. 3.12.1991 n° 44 come modificato dall'art. 127, comma 21°, della L.R. 31.12.2004 n° 7 e dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/00, che la presente deliberazione è stata affissa, in copia integrale, all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 11 AGO 2017 e che vi è rimasta pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al \_\_\_\_\_.

F.to Il Messo Notificatore Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, su analogata attestazione del Messo Notificatore, certifica, ai sensi dell'art. 1, comma 1°, della L.R. 3.12.1991 n° 44 come modificato dall'art. 127, comma 21°, della L.R. 31.12.2004 n° 7 e dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/00, che il presente verbale è stato affisso, in copia, all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 11 AGO 2017, che vi è rimasto pubblicato per 15 giorni consecutivi fino al \_\_\_\_\_ e che non sono pervenuti a questo Ufficio opposizioni o reclami.

alla residenza comunale li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
F.to dott. Vincenzo Marano

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 3.12.1991, n° 44 e dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. n° 267/00, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_.

alla residenza comunale li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
F.to dott. Vincenzo Marano

### CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

Si certifica ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91 e dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n° 267/00.

alla residenza comunale li 3 AGO 2017

Visto :

**Il Vice Segretario Comunale**  
F.to dott. Giuseppe Piana

copia conforme all'originale  
per uso amministrativo

alla residenza comunale li \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio/Servizio \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

F.to Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni



**Il Funzionario/Responsabile**  
CAPO SERV. AFFARI GENERALI  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
*Chianenza Antonina*

11 AGO 2017